

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Andrea Censi ed Enea Petrini per l'abrogazione della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del Canton Ticino e l'adozione di una nuova Legge sugli spettacoli cinematografici (Basta tasse medievali! Aboliamo l'imposta di bollo)

del 9 marzo 2020

Iniziativa in ambito fiscale

In ambito tributario cantonale, l'iniziativa vuole:

- eliminare l'imposta di bollo dalla legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986.

Oggi il Cantone preleva un'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata, sugli atti notarili e sui documenti bancari. È un balzello statale creato ad hoc per lucrare gratuitamente sul cittadino e sulle imprese.

La lista di tasse e imposte che lo Stato del Canton Ticino ha inventato negli anni è molto lunga; sono talmente tante da non riuscire a conoscerle tutte, fintanto che non si viene chiamati a pagarle. È un'ottima strategia confusionale, che permette alle istituzioni di pompare nei forzieri statali un'ingente quantità di milioni senza che il contribuente se ne accorga.

L'imposta di bollo è una di queste imposizioni, un'imposta che permette al Cantone d'incassare fra i 35 e i 40 milioni di franchi annui; è un importo non indifferente, ma completamente ingiustificato perché non corrisposto da nessuna prestazione diretta (come per le imposte di successione e donazione, prelievo anch'esso oggetto di una mia iniziativa parlamentare che ne chiede l'abolizione).

Imposta di bollo

Nel dettaglio, sono soggetti a imposta:

- contratti per scrittura privata:
 - o contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l'art. 713 CCS, compresa l'energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;
 - o mutui di denaro o di altre cose fungibili;
 - o appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d'opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell'ambito di professioni analoghe;
 - o mediazione immobiliare.
- atti notarili:
 - o è soggetta all'imposta di bollo la copia insinuata all'Archivio notarile degli istromenti di valore determinato o determinabile
 - o sono soggetti all'imposta di bollo i contratti stipulati in forma di brevetto notarile
- documenti bancari
 - o gli estratti annuali dei depositi di titoli o valori a custodia, compresi gli estratti relativi a depositi estinti durante l'anno;

- gli atti di mutuo, esclusi quelli complementari alla costituzione di una ipoteca;
- gli atti di costituzione di pegno mobiliare, esclusi quelli che hanno come oggetto esclusivo una cartella ipotecaria;
- gli atti di fideiussione e di garanzia bancarie;
- i primi estratti di conti bancari tenuti all'attivo e al passivo per clientela non soggetta alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio.
 - Fanno eccezione:
 - i conti salario, i conti speciali aperti esclusivamente per l'utilizzo di carte di credito, i conti di deposito a risparmio, i conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale (II pilastro), i conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III pilastro A), i conti che non raggiungono durante l'anno un saldo di fr. 1'000.- o che non fruttano un interesse annuo di almeno fr. 10.-
- i documenti di apertura di conti bancari, quando non è prevista l'emissione di estratti;
- gli atti relativi alla costituzione di averi fiduciari, inclusi i rinnovi di almeno 30 giorni;
- i mandati di amministrazione di patrimoni mobiliari e immobiliari;
- gli impegni globali di cessione di credito a favore di una banca, con esenzione dei singoli atti di cessione di un avere parziale;
- i contratti di locazione di cassette di sicurezza.

Conclusioni

Il Canton Ticino non ha mai brillato per concorrenzialità fiscale rispetto alle regioni d'oltralpe; questa situazione ha spesso portato persone facoltose e aziende a optare per altri lidi. Questa iniziativa non volge però a defiscalizzare né i super ricchi né le multinazionali, bensì chiede di abolire una serie di imposte di carattere medievale che gravano su ogni cittadino comune o impresa. Un'imposizione iniqua non corrisposta da un preciso ed equiparato servizio, un metodo semplice che permette allo Stato di mettere le mani nelle tasche dei cittadini senza destare troppo sospetto. È ora di porre fine a subdole tasse e imposte difficilmente quantificabili. Se l'Amministrazione vuole prelevare maggior denaro ai ticinesi abbia almeno l'onestà intellettuale e la correttezza fiscale di farlo tramite le imposte dirette e non per mezzo di innumerevoli balzelli.

A titolo complementare è giusto precisare che l'imposta di bollo esiste anche a livello federale e nello specifico: la tassa d'emissione (sull'emissione di titoli), la tassa di negoziazione (sulla negoziazione di titoli) e la tassa sui premi di assicurazione. La relativa legge presto verrà però abrogata dalle Camere federali; difatti, grazie a un'iniziativa presentata nel 2009, il Consiglio nazionale e il Consiglio agli Stati stanno in questi mesi discutendo i rapporti favorevoli all'iniziativa.

Alla luce di quanto sopra si invita il Gran Consiglio:

- ad abrogare la Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del Canton Ticino e ad approvare il nuovo testo di Legge sugli spettacoli cinematografici.

Andrea Censi e Enea Petri

Allegato: nuovo testo di Legge sugli spettacoli cinematografici

LEGGE

sugli spettacoli cinematografici

(del)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio

decreta:

Introduzione

Art. 1

Il Cantone preleva secondo questa legge un'imposta sugli spettacoli cinematografici.

PARTE I

IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI

Art. 2 - Ammontare dell'imposta sugli spettacoli cinematografici

Sul prodotto lordo, al netto dell'IVA, degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta del 7 per cento.

Art. 3 - Destinazione dell'imposta

¹Il ricavo dell'imposta è vincolato ai fini di alimentare un Fondo cantonale per la cinematografia.

²Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato che stabilisce in un decreto esecutivo le direttive circa le misure di promovimento, le condizioni cui deve soddisfare una produzione cinematografica per essere d'interesse cantonale e le procedure di assegnazione di contributi.

³Il ricavo dell'imposta sugli spettacoli è assegnato al promovimento della produzione di film e all'aiuto alle sale cinematografiche secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato.

Art. 4 - Esenzioni

Possono essere esonerati dall'imposta gli spettacoli cinematografici organizzati da enti culturali ed in genere di pubblico interesse, che non perseguono fini di lucro.

Art. 5 - Responsabilità contributiva

¹L'imposta è dovuta dal gestore del cinematografo che la addebita allo spettatore prelevandola con la vendita dei biglietti di entrata e includendola nel prezzo del biglietto.

²Il gestore paga l'imposta all'unità amministrativa designata dal Dipartimento competente, che provvede all'emissione di bollette previa la procedura di accertamento.

PARTE II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI E PENALI

TITOLO I
Organizzazione e autorità di tassazione

Art. 6 - Autorità di vigilanza

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente.

Art. 7 - Autorità di applicazione

L'applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni. Essa ha la facoltà di eseguire e far eseguire ispezioni e perizie tendenti ad accertare la corretta applicazione della presente legge; sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria del 21 giugno 1994.

Art. 8 - Segreto d'ufficio

Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sul segreto d'ufficio.

Art. 9 - Informazioni delle Autorità

Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sull'assistenza della autorità.

TITOLO II
Tassazione e rimedi di diritto

Art. 10 - Accertamento e tassazione

La tassazione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici è eseguita dalla Divisione delle contribuzioni.

Art. 11 - Tassazione d'ufficio

Qualora esistano indicazioni sufficienti per provare l'esistenza di fattispecie imponibili secondo la presente legge ed il contribuente si rifiutasse di dare informazioni e di presentare documenti, la Divisione delle contribuzioni può procedere, previa diffida, a una tassazione d'ufficio.

Art. 12 - Reclami

¹Contro gli accertamenti di valore e le tassazioni eseguiti dalla Divisione delle contribuzioni, in virtù della presente legge (art. 11) è data la facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni.

²Se la Divisione delle contribuzioni stabilisce l'imposta in modo diverso da quanto riconosciuto dal contribuente, essa è tenuta a prendere una decisione formale motivata, dalla cui intimazione decorre il termine di reclamo.

³Ogni reclamo va presentato per iscritto all'autorità competente per la tassazione che emanerà una decisione motivata; la procedura è retta per analogia dalle disposizioni della Legge tributaria.

Art. 13 - Ricorsi

Contro la decisione su reclamo e nel termine di 30 giorni dall'intimazione può essere presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.

Art. 14 - Esecutività

¹Il reclamo e il ricorso non sospendono la riscossione dell'imposta salvo decisione contraria dell'Autorità.

²Le decisioni delle autorità preposte all'applicazione della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 15 - Incasso

L'incasso di ogni credito dello Stato relativo alle imposte previste dalla presente legge è affidato alla Divisione delle contribuzioni.

Art. 16 - Prescrizione della tassazione e del credito

¹Il diritto di tassare si prescrive dopo 5 anni a contare dalla nascita dell'obbligo contributivo.

²La prescrizione non decorre ed è sospesa per tutta la durata delle procedure di reclamo e di ricorso. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale - inteso all'accertamento o alla riscossione dell'imposta - comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta e pure dall'apertura di una procedura di contravvenzione. Un nuovo termine di prescrizione decorre dopo ogni interruzione.

³Il diritto di tassare e il credito d'imposta si prescrivono in ogni caso dopo dieci anni.

TITOLO III

Contravvenzioni

Art. 17 - Sottrazione d'imposta

¹Viene punito con multa fino a cinque volte l'imposta sottratta, chi in qualsiasi modo si sottrae intenzionalmente o per negligenza all'obbligo di solvere le imposte previste dalla presente legge.

²La commisurazione della multa è in funzione degli elementi soggettivi della contravvenzione.

³In casi gravi, segnatamente di recidiva la multa può raggiungere l'importo di dieci volte l'imposta sottratta.

⁴È sempre dovuta, oltre la multa, l'imposta sottratta.

Art. 18 - Altre contravvenzioni

¹Le altre contravvenzioni alle norme della presente legge da parte di contribuenti e terzi o di pubblici ufficiali e funzionari vengono punite con multe fino a fr. 5'000.- e in caso di recidiva sino a fr. 10'000.-.

²La multa non potrà essere superiore a quella comminata per la stessa fattispecie ai sensi dell'art. 17.

Art. 19 - Prescrizione delle contravvenzioni

¹L'azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive con la prescrizione del credito fiscale sottratto.

²Le interruzioni della prescrizione e la prescrizione assoluta sono regolate in analogia dell'art. 16.

Art. 20 - Responsabilità

¹Sono responsabili solidalmente per le contravvenzioni tutte le parti che hanno una responsabilità contributiva.

²Salvo deroghe convenzionali, la parte che paga una contravvenzione relativa all'imposizione di contratti e atti notarili ha diritto di regresso nei confronti delle altre parti, nei limiti di una ripartizione paritaria dell'importo della multa.

³La responsabilità per istigazione, complicità e partecipazione e la responsabilità delle persone giuridiche, di collettività senza personalità giuridica, degli eredi e di rappresentanti legali e contrattuali ai fini delle contravvenzioni è disciplinata per analogia dalle norme della Legge tributaria.

Art. 21 - Procedura

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria.

PARTE III

Disposizioni finali

Art. 22 - Applicazione

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Art. 23 - Riduzione dei tassi d'imposta

¹Il Consiglio di Stato ha facoltà di sancire mediante decreto esecutivo, la riduzione di singoli o più tassi - proporzionali o fissi - delle imposte previste dalla presente legge. I tassi potranno essere ridotti di un quarto delle aliquote sancite dalla presente legge.

²Eventuali riduzioni dovranno essere decretate a valere per un periodo minimo di un anno e potranno essere rinnovate.

Art. 24 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni norma contraria e incompatibile e segnatamente la legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1996.

Art. 25 - Disposizioni transitorie

¹Procedure di tassazione e contravvenzione aperte in applicazione della la legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1996 prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono soggette al diritto precedente.

²Procedure di tassazione o contravvenzione con oggetto fattispecie dell'art. 1 la legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1996 che hanno fatto nascere un obbligo contributivo vigente quella legge sono soggette al passato diritto, anche se aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26 - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il